



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE



POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO

IPS STOPPA- ITCG COMPAGNONI- IPSIA MANFREDI- ITIS MARCONI

VIA LUMAGNI, 26
48022 - LUGO (RA)
C.F. 91001030393 - RAIS003007
TEL.0545/22035 FAX 0545/33516
RAIS003007@PEC.ISTRUZIONE.IT
WWW.IISPOLOLUGO.IT
INFO@IISPOLOLUGO.IT

Lugo, 09/09/2022

IIS POLO TECNICO PROF. LUGO
Prot. 0012116 del 09/09/2022
VII (Uscita)

A tutti i Docenti
A tutto il personale ATA
AI DSGA
Alle RSU
All'Albo
Al sito web

Oggetto: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 2048 cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il CCNL COMPARTO SCUOLA 2006-2009

VISTO il CCNL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA 2016-2018;

EMANA la seguente **DIRETTIVA** sulle misure organizzative adottate concernenti la vigilanza degli studenti:

1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
3. durante i cambi di turno tra i professori;
4. durante l'intervallo/ricreazione;
5. durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
6. tra il termine delle lezioni antimeridiane ed eventuali attività pomeridiane;
7. in riguardo ai "minori bisognosi di soccorso";
8. durante il tragitto scuola officine/palestra/altre destinazioni fuori sede e viceversa;
9. durante le visite guidate/viaggi d'istruzione.

1. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

Fa parte degli obblighi di servizio in capo agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, ultimo comma, CCNL Scuola 29/11/07 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli studenti, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli studenti medesimi.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*.

Dispone l'art. 2048 c.c. che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916, ha confermato la sentenza di merito che

aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli studenti della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

Al fine di regolamentare l'ingresso degli studenti nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso gli ingressi dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli studenti.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli studenti nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. (CCNL 29/11/07 Tabella A Profili di area del personale ATA area A).

- Poiché per evitare assembramenti la scuola ha dovuto regolamentare l'ingresso utilizzando più varchi d'accesso e di uscita, i collaboratori scolastici presteranno attenzione al corretto comportamento da parte degli alunni nel momento dell'ingresso nell'edificio e al rispetto del percorso da seguire per il raggiungimento della propria aula.
- Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

3. Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi nei pressi delle aule interessate al cambio di turno. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli studenti da parte del docente, vigilerà sugli studenti finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli studenti, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla classe.

I docenti referenti di plesso e i collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei professori nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli studenti dandone, nel contempo, avviso ai docenti referenti di plesso.

4. Vigilanza durante gli intervalli

La vigilanza sugli alunni durante gli intervalli sarà garantita dai docenti già impegnati nelle classi nelle ore che immediatamente precedono gli intervalli stessi, permanendo nell'aula o nelle immediate vicinanze. Tuttavia l'esiguo numero di collaboratori scolastici rende indispensabile intensificare la vigilanza con la presenza dei docenti. **A tal fine i docenti che non hanno lezione alla seconda ora, sono tenuti a trovarsi alle 9.45 sul piano ove è ubicata l'aula in cui avranno lezione alle 9.50; analogamente i docenti che non hanno lezione alla quarta ora, sono tenuti a trovarsi alle 11.45 sul piano ove è ubicata l'aula in cui avranno lezione alle 11.50.** La vigilanza sugli alunni con diversa abilità dovrà essere assicurata dal docente di sostegno in orario, o dal docente della classe eventualmente coadiuvato - in caso di necessità - da un collaboratore scolastico.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. il passaggio dei docenti da un plesso ad un altro plesso), sono tenuti a presidiare costantemente il

proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

Durante gli intervalli, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare, oltre al corridoio di competenza, anche i servizi e le zone ove sono presenti i distributori automatici di viveri e bevande e il servizio bar della sezione Tecnica. Si ricorda inoltre che nella scuola intesa come comunità educante, ciascun componente ha titolo ad intervenire per arginare o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

5. Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni

Al fine di regolamentare l'uscita degli studenti dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli studenti nei rispettivi piani di servizio.

- L'Istituto, con opportuna segnaletica e attraverso una campagna di sensibilizzazione e informazione, ha comunicato alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti in entrata e uscita dall'edificio. Docenti e collaboratori scolastici vigileranno sul corretto comportamento degli alunni affinché usufruiscano, in ingresso e in uscita dall'Istituto, unicamente dell'accesso e dell'uscita assegnata alla loro classe.

6. Vigilanza tra il termine delle lezioni antimeridiane ed eventuali attività pomeridiane

Durante il periodo tra il termine delle lezioni antimeridiane e l'inizio di eventuali attività pomeridiane gli studenti possono trattenersi a scuola solo nei locali loro indicati dai Collaboratori del Dirigente o dal personale ATA. La vigilanza è affidata ai collaboratori scolastici in servizio al piano terra ed eventualmente a docenti appositamente incaricati.

Gli studenti che permangono a scuola nel pomeriggio sono tenuti a firmare apposito registro presenze in entrata e in uscita con indicazione dell'orario di entrambe. Tale registro sarà gestito dai collaboratori scolastici.

7. Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, studenti portatori di disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore *ad personam* o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

8. Vigilanza durante il tragitto scuola – palestra/uffici/altre destinazioni fuori sede e viceversa

Durante il tragitto scuola – palestra/uffici/aula magna o altre destinazioni fuori sede e dalla scuola ai luoghi di svolgimento dell'attività in oggetto, e viceversa, la vigilanza sugli studenti è affidata al docente in servizio nella classe interessata dallo spostamento. Di tali uscite è fatta informativa specifica alle famiglie comunicazione su Argo famiglie ed eventuale "presa visione" digitale. E' fatto divieto agli alunni recarsi autonomamente in tali strutture senza la presenza di un docente o di un collaboratore scolastico autorizzato.

9. Vigilanza durante le attività di laboratori

L'uso dei laboratori deve rispettare le apposite norme di comportamento e vigilanza; si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo i comportamenti degli studenti durante le attività didattiche di cui sono titolari, si estende anche alle attività svolte nei laboratori.

Durante le attività che prevedono l'utilizzo dei laboratori, il docente deve vigilare affinché gli studenti facciano un uso corretto della strumentazione, non accedano a siti a rischio e non diffondano immagini lesive per la comunità scolastica.

Non è consentito l'accesso degli studenti ai laboratori senza la presenza di un docente o di un assistente tecnico.

Riguardo all'utilizzo dei laboratori e ai comportamenti da tenere si fa ricorso ai regolamenti/protocolli già adottati dalla scuola per i diversi tipi di laboratori e ai corsi di formazione sulla sicurezza svolti.

10. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli studenti durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici studenti (C.M.n.291/92).

In caso di partecipazione di uno o più studenti portatori di disabilità, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due studenti disabili.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli

studenti, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Tutte le studentesse e tutti gli studenti – nonché i prestatori di servizi vari all'interno dell'istituzione scolastica - sono tenuti a rispettare il regolamento d'istituto, i protocolli di sicurezza previsti dalla scuola e a seguire le indicazioni dei docenti e dei collaboratori scolastici, che nell'esercizio delle funzioni di vigilanza assumono il ruolo di pubblico ufficiale.

Si ringraziano tutte le componenti della comunità scolastica per la massima collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Matteo Battistelli